

(N. 2133)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e Ministro del Bilancio

(ZOLI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 AGOSTO 1957

Concessione a favore del Comune di Roma, di un contributo straordinario per l'anno 1956, quale concorso per la copertura degli oneri dipendenti dall'essere la città di Roma sede della Capitale della Repubblica.

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'articolo 1 della legge 28 febbraio 1953, n. 103, venne autorizzata la concessione a favore del Comune di Roma di un contributo annuo di 3 miliardi di lire per gli anni 1952, 1953 e 1954, quale concorso dello Stato per gli oneri che detto Comune sostiene in relazione alle esigenze derivanti dall'essere la città di Roma sede della Capitale della Repubblica.

Con successiva legge 21 dicembre 1955, numero 1310, il predetto contributo venne concesso anche per l'anno 1955, nella misura di lire 4 miliardi.

Il noto provvedimento in corso di esame al Parlamento (Atto Senato n. 1760) riguardante l'ordinamento amministrativo della Capitale, prevede, tra l'altro, la concessione al Comune di Roma di un contributo annuo di lire 4 miliardi per gli anni 1957, 1958 e 1959.

Poichè in base ai citati provvedimenti legislativi, fin dal 1952, è stato assicurato alla città di Roma un concorso finanziario dello Stato in considerazione delle sue particolari necessità, sembra opportuno confermare, anche per l'anno 1956, detto contributo nella misura di 4 miliardi di lire.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Non essendo stato possibile reperire i mezzi finanziari per la erogazione del contributo stesso in un'unica soluzione si è ritenuto di poterlo ratizzare in trentacinque annualità.

Il Comune potrà, tuttavia, ottenere subito l'intera somma di 4 miliardi di lire, stipulando con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di tale importo, contro cessione alla Cassa medesima del contributo che gli sarà corrisposto dallo Stato in annualità trentacinquennali di lire

269.452.804 ciascuna, a decorrere dall'esercizio finanziario 1957-58.

In tali sensi è stato predisposto il presente disegno di legge, il quale prevede, altresì, che alla copertura dell'onere relativo all'esercizio 1957-58 si provvederà con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai fini dell'acquisizione da parte del Comune di Roma, anche per l'anno 1956, del contributo previsto dalle leggi 28 febbraio 1953, n. 103, e 21 dicembre 1955, n. 1310, quale concorso dello Stato per gli oneri che esso sostiene in relazione alle esigenze derivanti dall'essere la città di Roma sede della Capitale della Repubblica, il predetto Comune è autorizzato a stipulare un mutuo dell'importo di 4 miliardi di lire con la Cassa depositi e prestiti, contro cessione di un contributo che gli sarà all'uopo corrisposto dallo Stato in annualità trentacinquennali di lire 269.452.804 ciascuna, a decorrere dall'esercizio finanziario 1957-58.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio 1957-58 si fa fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.